



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 632 DEL 19 OTT. 2021

Oggetto: Presa atto Convenzione con l' Università degli Studi G. d' Annunzio di Chieti-Pescara per l'espletamento del tirocinio di formazione e orientamento professionale.

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperli, nominato con Decreto del Commissario ad ACTA Pdr n.6 del 08/01/2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore ad Interim dell' U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalba Leotta

Il Direttore ad Interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo
Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico

Il Responsabile U.O. Stato Giuridico
del Personale Dipendente e Formazione
Dott. Massimo Oliverio

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

Che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE quest'Azienda, con deliberazione n.1164 del 02 settembre 2019, ha approvato le "Linee Guida per l'attivazione di tirocini curriculari, attività di volontariato e alternanza scuola lavoro all'interno delle strutture dell' ASP di Crotone";

CONSIDERATO CHE l' Università degli Studi G. d' Annunzio di Chieti-Pescara con sede legale in Pescara (PE), Viale Pindaro n. 42, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della convenzione per l'espletamento del tirocinio di formazione e orientamento professionale ;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui alle richiamate linee guida aziendali;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta con ' Università degli Studi G. d' Annunzio di Chieti-Pescara, Viale Pindaro n. 42 , Pescara (PE)

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

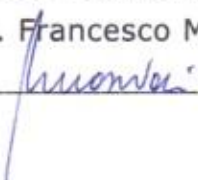
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Responsabile della struttura proponente.

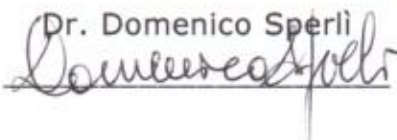
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario

Dr. Domenico Sperli


UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

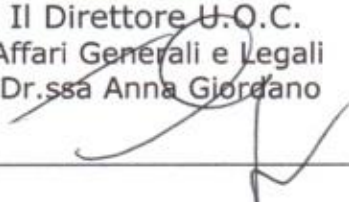
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 19 OTT. 2021 con protocollo n.

139

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

REPERTORIO N. _____ PROT. N. _____

TRA

il Dipartimento di *Economia Aziendale* dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Direttore Prof.ssa Michelina Venditti, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in Pescara Viale Pindaro 42

Indirizzo pec: dipartimento.economia.aziendale@pec.unich.it

E

L' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale in Crotone, Via Mario Nicoletta, CAP 88900, Provincia (KR) P.I. 01997410798 d'ora in poi denominato/a "Soggetto Ospitante" rappresentata dal Dott. Domenico Sperli, nato a Caccuri, Provincia (KR) il 02/10/1959, indirizzo pec: direzione generale@pec.asp.crotone.it , in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale

premesse che

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell' art. 1 del D.M. 142/1998, il *Soggetto Ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture studenti del *Soggetto Promotore*.

1. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del *Soggetto Ospitante* tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
2. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/ numero dipendenti come indicato dall'art.1 comma 3 del D.M. Del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della circolare del 15 luglio 1998 n.92.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto

di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i *Soggetti Promotore ed Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal *Soggetto Ospitante*.
2. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali ;
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del *Soggetto Promotore*;
 - f) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del *Soggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del *Soggetto Promotore*, del *Soggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni, alle conoscenze concernenti i processi produttivi, amministrativi e i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal *Soggetto Promotore* e dal *Soggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
 - concordare con il soggetto ospitante eventuali pubblicazioni e/o relazioni sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio, indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del *Soggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

- Il *Soggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 90297236 - Gestione per conto dello Stato) -Polizza Infortuni n. 154207087 compagnia UnipolSai; nonché, per la Responsabilità Civile, Polizza RCT/O n.ITCASC09280 compagnia Chubb European Group.

Art. 5

Il *Soggetto Ospitante* si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;

- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
- **in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento al Soggetto Promotore** per l'attivazione della copertura assicurativa R.C., presso la propria compagnia di assicurazione, e per la comunicazione all'INAIL, entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n.2 gg.).

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art.2

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il *Soggetto Ospitante* si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, fornendo i mezzi di protezione eventualmente necessari, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni 3 (tre), a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti o comunque a far data dalla sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e potrà essere rinnovato esclusivamente previo accordo formalizzato tra le parti. Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC o posta raccomandata.

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il *Soggetto Ospitante* ed il *Soggetto Proponente*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Chieti – Pescara che provvede al suo assolvimento in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – autorizzazione n. 3843 del 21/01/2008.

_____ (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore*
Il Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Prof.ssa Michelina Venditti

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante*

Dott./Dott.ssa _____

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore*
Il Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Prof.ssa Michelina Venditti

Firma e timbro del legale rappresentate del *soggetto ospitante*

Dott./Dott.ssa _____